



REGOLAMENTO SAFEGUARDING

(MODELLO ORGANIZZATIVO PER IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI)

Cronologia delle revisioni

Data	Revisione	Descrizione della modifica
22/08/2024	0	ADOZIONE E PRIMA EMISSIONE

PREMESSA	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 2 DIRITTI E DOVERI	4
ART.3 FINALITÀ	6
ART.4 DESTINATARI	7
MODALITÀ DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO IN RELAZIONE AI FENOMENI DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI	7
ART.5 COMPORTAMENTI E CONDOTTE RILEVANTI	7
ART.6 PRINCIPI E COMPORTAMENTI DA TENERE.....	9
PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI	10
ART.7 TUTELA DEI MINORI.....	10
ART.8 RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI.....	11
ART.9 RESPONSABILE DELLA TUTELA DEI MINORI	13
PROTOCOLLI DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO STESSO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	13
ART.10 MISURE PREVENTIVE E GESTIONE DEL RISCHIO	13
ART. 11 USO DEGLI SPAZI DELL'ASSOCIAZIONE.....	14
ART. 12 TRASFERTE	14
ART. 13 INCLUSIVITÀ	15
CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEI COMPORTAMENTI LESIVI.....	15
ART.14 MISURE DI CONTRASTO	15
ART. 15 DOVERE DI SEGNALAZIONE	17
ART. 16 SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI.....	17
ART. 17 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI RETRIBUITI	18
ART. 18 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI.....	20
OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE.....	20
ART.19 RESPONSABILITÀ	20
ART. 20 MONITORAGGIO RISULTATI	21
ART.21 PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE POLITICHE SAFEGUARDING	21
ART.22 RISERVATEZZA E PRIVACY	22

ART.23 RITORSIONI 22
ART.24 NORME FINALI/TRANSITORIE 22

Premessa

Il presente documento rappresenta il "Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione dell'Attività Sportiva" (di seguito Regolamento Safeguarding) che l'ASD Ciao ciao bau bau emozioni a sei zampe adotta sulla base della vigente normativa sulle politiche di Safeguarding e le Linee guida emanate dall'ENDAS.

Il Modello Organizzativo e di Controllo dell'Attività Sportiva adottato su delibera del Consiglio Direttivo dell'ASD deve essere aggiornato attraverso l'adeguamento alle eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida dell'ENDAS pubblicate o alle raccomandazioni del Safeguarding Officer ENDAS secondo le indicazioni all'uopo fornite e in ogni caso con cadenza almeno quadriennale per i necessari aggiornamenti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. L'Associazione Ciao ciao bau bau emozioni a sei zampe (di seguito Associazione) recepisce i Principi Fondamentali dettati dall'Osservatorio Permanente del CONI condannando fermamente discriminazioni, molestie e abusi in qualsiasi forma e si impegna a prevenire tali comportamenti condividendo le misure di prevenzione e contrasto alle violenze e gli abusi nello sport che colpiscono fisicamente ed emotivamente gli atleti, così come l'affidabilità delle organizzazioni sportive.
2. Sui Principi Fondamentali poggiano inoltre la prevenzione e il contrasto agli abusi o violenze nei confronti degli animali in ambito sportivo, nei limiti della compatibilità.

Art. 2 Diritti e doveri

1. Diritto fondamentale dei tesserati/associati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati/associati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva e associativa è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati/associati.

2. L'Associazione adotta le misure per assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
3. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati/associati, in particolare se minori. A tal fine, informa i tesserati/associati dei rispettivi diritti, favorisce la diffusione delle politiche di safeguarding e adotta misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e associativa e sono a contatto con gli atleti/associati.
4. L'Associazione, i tesserati e gli associati si conformano alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati/associati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
5. A tutti i soci e/o tesserati sono riconosciuti i diritti fondamentali:
 - a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo;
 - alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva;
 - a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.
6. Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva e associativa, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei soci/tesserati.
7. I tecnici, i dirigenti, i soci/tesserati sono tenuti a conoscere il presente "Regolamento Safeguarding", il "Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" e il "Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie" dell'Ente di affiliazione.

Art.3 Finalità

1. Il presente Modello Organizzativo e di controllo dell'attività sportiva (Regolamento Safeguarding) è stato redatto in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2021 e al D.lgs. n. 39/2021, nonché alle disposizioni emanate in materia dalla Giunta Nazionale del CONI, dall'ENDAS Nazionale nonché ai principi fondamentali emanati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding, al fine di contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione e disciplinare le misure per assicurarne il rispetto, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
2. Il presente Regolamento Safeguarding disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei tesserati/associati, specie se minori d'età, nell'ambito dell'Associazione.
3. L'obiettivo del presente Regolamento è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati/associati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati/associati.
4. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dall'ENDAS attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti all'Associazione sono tenuti ad uniformarsi al fine di:
 - a) promuovere il diritto di tutti i tesserati/associati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
 - b) promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati/associati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
 - c) rendere consapevoli i tesserati/associati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
 - d) individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Officer istituito dall'ENDAS, volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati/associati minori;
 - e) provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

- f) informare i tesserati/associati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g) incentivare la partecipazione dei componenti dell'Associazione alle iniziative organizzate dall'ENDAS nell'ambito delle politiche di Safeguarding;
- h) garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva e associativa nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di Safeguarding dell'Associazione stessa.

Art.4 Destinatari

1. Sono tenuti al rispetto del seguente regolamento tutti i tesserati, associati, dirigenti, dipendenti, collaboratori e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Associazione.

MODALITÀ DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO IN RELAZIONE AI FENOMENI DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Art.5 Comportamenti e condotte rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento Safeguarding:
 - a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) la molestia sessuale;
 - d) l'abuso sessuale;
 - e) la negligenza;
 - f) l'incuria;
 - g) l'abuso di matrice religiosa;
 - h) il bullismo, il cyberbullismo;
 - i) i comportamenti discriminatori.
2. Ai fini del presente articolo, si intendono:
 - per **"abuso psicologico"** qualsiasi atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

- per **“abuso fisico”**, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di causare, direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti e le pratiche di doping;
- per **“molestia sessuale”**, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- per **“abuso sessuale”**, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriatae o indesiderate, o nell’osservare il Tesserato in condizioni e contesti non appropriati
- per **“negligenza”**, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- per **“incuria”**, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

- per **"abuso di matrice religiosa"**, l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico, il culto purchè non si tratti di riti contrari al buon costume;
 - per **"bullismo/cyberbullismo"**, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti, possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
 - per **"comportamenti discriminatori"**, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social- economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
3. Le condotte rilevanti possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese:
- di persona
 - tramite ausili informatici (social network, web, e-mail, messaggi, etc).

Art.6 Principi e comportamenti da tenere

1. I Soggetti di cui all'art. 4 sono tenuti al rispetto dei seguenti principi e comportamenti:
- uguaglianza e tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
 - attenzione e impegno a garantire uguali condizioni, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
 - attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare riguardo ai soggetti minorenni;
 - segnalazione di ogni circostanza di interesse, agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;

- confronto con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni o direttamente con il Safeguarding Officer dell'ENDAS, ove si abbia il sospetto che possano essere attuate condotte rilevanti ai sensi del presente Regolamento;
- svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo del tesserato, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- programmazione e gestione dell'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale in caso di tesserati minorenni, da conservare nei termini di legge, qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli impianti e gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non sia usualmente frequentata e/o nelle trasferte;
- prevenzione, durante gli allenamenti e in gara, di tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- sensibilizzazione ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento, possono essere lesivi della dignità, del decoro della persona;
- favorire la rappresentanza paritaria di genere.

PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

Art.7 Tutela dei minori

1. I soggetti chiamati a svolgere attività dirette e regolari con minori, a prescindere dalla forma e dal tipo di rapporto di lavoro e collaborazione intrattenuta, sono tenuti a richiedere e a fornire copia del casellario giudiziario ai sensi della normativa vigente.
2. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare di non acquisire il certificato di cui al comma 1 nel caso in cui il soggetto ricopra ruoli nella P.A. che comportino di fatto un casellario giudiziale senza condanne o carichi pendenti, dovrà comunque essere acquisito in forma di autodichiarazione ai sensi di Legge, l'assenza di condanne e carichi pendenti penali e disciplinari.
3. Tali soggetti si impegnano formalmente a comunicare al Consiglio Direttivo qualsiasi procedimento penale o disciplinare possa instaurarsi a loro carico. A cadenza semestrale il Consiglio Direttivo acquisirà un'autocertificazione ai sensi di Legge, che andrà a sostituire il certificato casellario giudiziale scaduto (validità 6 mesi dall'emissione).

Art.8 Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Il Consiglio Direttivo nomina un "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" (di seguito Responsabile Safeguarding), con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui soci/tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi ed in generale di tutti i tesserati/associati.
2. Il Responsabile Safeguarding, dovrà essere soggetto autonomo e possibilmente indipendente dalle cariche sociali e da rapporti con gli allenatori e i tecnici, verrà selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dall'Ente di appartenenza al quale l'Associazione è affiliata.
3. Il Responsabile Safeguarding è scelto tra i soci che si siano contraddistinti per la loro professionalità, principi etici e che:
 - Non abbia riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - Non abbia riportato, nell'ultimo decennio, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, fatti salvi i casi di riabilitazione da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
 - Non abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - Non abbia in essere controversie giudiziarie contro l'Ente di appartenenza, il CONI o con le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.
4. Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale. Non può essere, infatti, designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi. Nel caso in cui la figura individuata quale Responsabile Safeguarding ricopra ruoli nella P.A. che comportino di fatto un casellario giudiziale senza condanne o carichi pendenti, il Consiglio Direttivo potrà deliberare di non acquisire il certificato stesso, dovrà comunque essere acquisito in forma di autodichiarazione ai sensi di Legge, l'assenza di condanne e carichi pendenti penali e disciplinari.

5. A seguito della nomina, il Responsabile Safeguarding si impegna formalmente a comunicare al Consiglio Direttivo qualsiasi procedimento penale possa instaurarsi a suo carico. A cadenza semestrale il Consiglio Direttivo acquisirà un'autocertificazione ai sensi di Legge, che andrà a sostituire il certificato casellario giudiziale scaduto (validità di 6 mesi dall'emissione).
6. In ogni caso, il Responsabile Safeguarding all'interno dell'Associazione svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché da collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.
7. Il Responsabile Safeguarding sarà tenuto a sensibilizzare i membri dell'Associazione sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.
8. Il Responsabile Safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri dell'Associazione per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.
9. Il Responsabile Safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.
10. Il Consiglio Direttivo potrà sospendere o rimuovere il Responsabile Safeguarding in caso di mancata conformità ai requisiti o di violazione delle politiche dell'Associazione relative alla protezione dei minori.
11. Il Responsabile Safeguarding è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della Giustizia Sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.
12. Il Responsabile Safeguarding nell'espletamento delle sue funzioni, si occupa in particolare di:
 - vigilare sull'adozione e sull'aggiornamento dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, nonché dei codici di condotta, segnalando le violazioni dei predetti obblighi e eventuali condotte rilevanti, al Safeguarding Officer ENDAS Nazionale;
 - adottare le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - partecipare al Tavolo Permanente sulle politiche di Safeguarding, coordinato dal Safeguarding Officer ENDAS Nazionale;

- relazionare, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding il Consiglio Direttivo;
 - interfacciarsi per le politiche di Safeguarding, per tutti gli adempimenti necessari, con il Safeguarding Officer ENDAS Nazionale, al quale fornisce informazioni e ogni eventuale documento richiesto;
 - svolgere ogni altra funzione eventualmente attribuita dal Consiglio Direttivo.
13. Il Responsabile Safeguarding dura in carica quattro anni (o fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato), può essere rinominato e non può essere revocato e/o sostituito se non per giusta causa.
 14. Il Responsabile Safeguarding ha la facoltà di avvalersi di esperti scelti in collaborazione con il Legale Rappresentante, le cui competenze siano opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti.
 15. Il presente Regolamento garantisce l'accesso al Responsabile Safeguarding nonché del Responsabile per le politiche di safeguarding (Safeguarding Officer ENDAS) alle informazioni e alle strutture sportive/associative, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati/associati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva e associativa.

Art.9 Responsabile della Tutela dei Minori

1. Il Consiglio Direttivo nomina un "Responsabile della Tutela dei Minori", come richiesto dai D.lgs. 36 e 39 del 2021 con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui minori.
2. L'incarico sarà ricoperto dalla medesima persona nominata "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nell'attività sportiva" di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

PROTOCOLLI DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO STESSO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Art.10 Misure Preventive e Gestione del Rischio

1. Allo scopo di prevenire ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati/associati, specie se minori, è obbligatoria la partecipazione al Tavolo Permanente ENDAS coordinato dal Safeguarding Officer ENDAS da parte del Responsabile Safeguarding dell'Associazione.
2. Le attività di prevenzione contro illeciti e irregolarità, hanno l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli per il benessere dell'atleta e dell'associato e ogni forma di discriminazione, con progetti ad-hoc, a titolo esemplificativo: progetti formativi

calendarizzati, campagne di sensibilizzazione e ogni altra attività si renda necessaria allo scopo, anche su proposte pervenute dai tesserati/associati su email dedicata ccbb.safeguarding@gmail.com.

3. Il Responsabile Safeguarding, dovrà assicurarsi che all'interno della propria struttura sia in vigore un Regolamento Safeguarding performante per l'attività dell'Associazione, prevedendo quanto necessario per l'attuazione delle procedure (esempio: procedura accesso ai locali degli allenamenti dove è previsto un contatto fisico, procedure per viaggi, trasferte e manifestazioni sportive, eventuali convenzioni con medici sportivi e psicologi per la cura dei minori).

Art. 11 Uso degli spazi dell'Associazione

1. Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso all'Associazione durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati/associati minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti/associati ovvero a loro delegati. Presso le strutture in gestione o in uso all'Associazione devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.
2. Durante le sessioni di allenamento o di prova è consentito l'accesso agli spogliatoi esclusivamente agli atleti e alle atlete dell'Associazione.
3. Durante le sessioni di allenamento o di prova non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati e tesserate sotto gli 8 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.
4. In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale (se nominato) o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona offesa. La porta dovrà rimanere aperta e, se possibile, dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera).

Art. 12 Trasferte

1. In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori,

salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente Regolamento.

Art. 13 Inclusività

1. L'Associazione garantisce a tutti i propri tesserati/associati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
2. L'Associazione si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettuale-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l'Associazione loro coetanei.
3. L'Associazione si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività dell'Associazione anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEI COMPORTAMENTI LESIVI

Art.14 Misure di Contrasto

1. Tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nelle attività dell'Associazione che vengono a conoscenza di comportamenti rilevanti, sono tenuti a segnalare tempestivamente al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, inoltrando comunicazione.
2. Quest'ultimo deve comunicare tempestivamente al Safeguarding Officer ENDAS Nazionale nelle modalità previste dalla "Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità ENDAS", documento che fa parte integrante del presente Regolamento.
3. L'Associazione garantisce la riservatezza del Segnalante, fatto salvo nei casi in cui sia evidente e comprovata la responsabilità dello stesso per reati di calunnia e/o diffamazione.

4. In caso di procedimento disciplinare a seguito di accertata violazione, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia e nel rispetto della normativa vigente.
5. In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati/associati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati/associati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile Safeguarding nominato dall'Associazione tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all'indirizzo email ccbb.safeguarding@gmail.com. La password di accesso a tale indirizzo email sarà in possesso esclusivamente del Responsabile Safeguarding.
6. In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Safeguarding Officer ENDAS per la tutela dei tesserati/associati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie all'indirizzo email safeguardingpolicy@endas.it.
7. In caso di gravi comportamenti lesivi l'Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.
8. L'Associazione deve garantire l'adozione di apposite misure che prevenano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati/associati che abbiano in buona fede:
 - a) presentato una denuncia o una segnalazione;
 - b) manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
 - c) assistito o sostenuto un altro tesserato/associato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
 - d) reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
 - e) intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.
9. In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento dell'Ente di affiliazione e dalla normativa in vigore.
10. In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie - Safeguarding Office dell'Ente di affiliazione.

Art. 15 Dovere di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla ENDAS e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer ENDAS, anche per il tramite del Responsabile Safeguarding nominato dall'Associazione.
2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile Safeguarding dell'Associazione o direttamente con il Safeguarding Officer ENDAS.

Art. 16 Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
 - mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Regolamento e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
 - violazione dolosa delle misure indicate nel presente Regolamento e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
 - violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
 - effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
 - violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione;
 - violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
 - atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
2. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento

relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

3. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del Regolamento Safeguarding attraverso i mezzi di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 17 Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

1. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Associazione, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.
2. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
 - richiamo verbale per mancanze lievi;
 - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
 - multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
 - sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
 - risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio/tesserato dell'Associazione, radiazione dello stesso
3. Ai fini del precedente punto:
 - a. Incorre nel provvedimento disciplinare del **"richiamo verbale"** per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna.

- b. Incorre nel provvedimento disciplinare dell’**“ammonizione scritta”** il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna.
- c. Incorre nel provvedimento disciplinare della **“multa”** non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente Regolamento con comportamenti quali:
- l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding); l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Regolamento Safeguarding o del Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
 - la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive).
- d. Incorre nel provvedimento disciplinare della **“sospensione”** dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Regolamento Safeguarding e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante.

- e. Incorre nel provvedimento disciplinare della **“risoluzione del contratto senza preavviso”** il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente Regolamento attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale , ovvero che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile Safeguarding in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Art. 18 Sanzioni nei confronti dei volontari

1. Nei confronti dei volontari dell'Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
 - richiamo verbale per mancanze lievi;
 - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
 - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
 - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
 - rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Associazione, radiazione dello stesso. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti” di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

Art.19 Responsabilità

1. Il mancato adeguamento agli obblighi di cui al presente Regolamento ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi, costituisce violazione dei

doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia ENDAS.

Art. 20 Monitoraggio risultati

1. Al fine di rendere performante il presente Regolamento, su input della relazione semestrale redatta dal Responsabile Safeguarding, il Consiglio Direttivo provvederà a valutare che le politiche messe in atto siano in linea con gli obiettivi prefissati e apporrà gli eventuali correttivi e/o integrazioni necessarie proposte dal Responsabile Safeguarding.

Art.21 Pubblicità e diffusione politiche Safeguarding

1. Il presente Regolamento Safeguarding deve essere pubblicato sulla homepage del sito dell'Associazione, ove ciò sia possibile e l'Associazione abbia un sito internet, sulle pagine social dell'Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Safeguarding Officer dell'ENDAS raggiungibile via mail all'indirizzo safeguardingpolicy@endas.it, insieme alla nomina del Responsabile Safeguarding nominato direttamente dall'Associazione.
2. La mancata pubblicità del Regolamento Safeguarding e del suo materiale correlato, costituisce illecito e deve essere segnalato al Safeguarding Officer ENDAS Nazionale.
3. Al momento dell'adozione del Regolamento Safeguarding e in occasione di ogni sua modifica, l'Associazione deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i soci e a tutti i tesserati, nonché collaboratori e volontari. L'Associazione deve informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, nonché fornire i moduli per formulare la segnalazione.
4. L'Associazione deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ed al Safeguarding Officer dell'ENDAS raggiungibile all'indirizzo mail safeguardingpolicy@endas.it.
5. L'Associazione deve dare diffusione presso i propri tesserati/associati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati/associati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.
6. L'Associazione deve prevedere adeguate misure per la diffusione o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi. L'Associazione deve prevedere un'adeguata

informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

7. L'Associazione deve dare comunicazione ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dal l'Ente di appartenenza.

Art.22 Riservatezza e privacy

1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è tenuto agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento del Safeguarding e dalla normativa sulla privacy. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante e dei soggetti coinvolti.
2. Le documentazioni relative alle segnalazioni devono essere conservate nel rispetto del GDPR 2016/679 e conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione.

Art.23 Ritorsioni

1. Costituisce violazione al presente Regolamento, al Codice di Condotta, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato e/o minacciato, con volontà di provocare danno ingiusto alla persona segnalante, in relazione alla segnalazione presentata, punibile ai sensi dei Regolamenti interni dell'ENDAS ed dalla normativa vigente.

Art.24 Norme finali/Transitorie

1. Entro il 31 Agosto 2024 è adottato il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva nonché il Codice di Condotta, conformi alle Linee Guida predisposte dall'ENDAS (approvazione Regolamento Safeguarding con verbale Consiglio Direttivo dd. 22.08.2024).
2. Entro il 1° luglio 2024 è nominato il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui all'art. 8. La nomina dovrà, senza indugio, essere comunicata al Safeguarding Officer Nazionale ENDAS (nomina Responsabile Safeguarding con

verbale Consiglio Direttivo dd. 16.06.2024 e comunicazione della nomina al Responsabile Officer Safeguarding ENDAS dd. 26.06.2024).

3. Le sanzioni in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Regolamento, si applicano a partire dal 1° Gennaio 2025.
4. Per quanto non esplicitamente previsto, si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto, dalla normativa vigente e da tutta la Regolamentazione dell'ENDAS, incluso il Codice Etico e il Codice di Condotta.
5. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo in data 22.08.2024, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Associazione (pubblicazione sul sito dell'Associazione in data 22.08.2024 e inoltre al Responsabile Officer ENDAS dd. 22.08.2024).